

CAPORALATO E STRUMENTI DI TUTELA

Il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo, disciplinato dall'art. 603-bis c.p., costituisce una delle principali aree di intervento del sistema penale e amministrativo italiano a tutela della dignità del lavoro.

La legge n. 199 del 2016 ha rafforzato il quadro normativo, ampliando sensibilmente la responsabilità penale dall'intermediario illecito, cosiddetto caporale, al datore di lavoro che utilizza risorse umane in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Gli indici di sfruttamento previsti dalla norma riguardano profili essenziali del rapporto di lavoro, quali la reiterata violazione delle disposizioni in materia di retribuzione, orario di lavoro, riposi, salute e sicurezza, nonché la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Si tratta di parametri che consentono di intercettare situazioni di abuso strutturale che nella maggior parte dei casi si verificano in filiere produttive complesse e caratterizzate dalla forte vulnerabilità dei lavoratori, in particolare stranieri.

Un elemento rilevante dell'evoluzione normativa più recente riguarda il rafforzamento degli strumenti di protezione delle vittime.

In questa direzione si inserisce l'art. 18-ter del Testo Unico sull'Immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2024, che disciplina il permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La disposizione prevede il rilascio tempestivo di un permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore straniero vittima del reato di cui all'art. 603-bis c.p., quando collabori utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. Il permesso di soggiorno rilasciato può essere convertito in permesso per motivi di lavoro o di studio.

Le modifiche normative susseguitesesi negli anni hanno ulteriormente rafforzato tale strumento, prevedendo l'estensione della durata iniziale del permesso da sei mesi a un anno e introducendo ulteriori misure finalizzate a favorire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime.

Sul piano operativo, assume particolare rilievo il modello di intervento multi-agenzia che coinvolge sul campo diversi attori istituzionali quali: l'ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Aziende Sanitarie Locali, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e mediatori culturali. Tale assetto consente di rafforzare l'efficacia delle attività ispettive, favorendo l'emersione delle situazioni di sfruttamento del lavoro e la costruzione di un rapporto di fiducia tra lavoratori e istituzioni.



Ente di servizio di

L'azione di contrasto non si limita, dunque, soltanto alla dimensione repressiva, ma integra prevenzione, identificazione precoce delle vittime, protezione e percorsi di inclusione sociale.

I dati disponibili, raccolti nell'anno 2025 in occasione del rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione OIL 29/1930 sul lavoro forzato, riferiti agli anni 2023/2024 evidenziano una crescita dell'attenzione investigativa e giudiziaria verso il fenomeno antigiuridico.

In particolare, si rileva l'aumento dei procedimenti penali, del numero di persone indagate e dell'applicazione di misure cautelari e, in ultimo, un aumento delle sentenze di condanna.

Tali dati depongono per una maggiore capacità di intercettazione delle condotte di sfruttamento e un rafforzamento della risposta istituzionale.

In conclusione, emerge complessivamente una progressiva stabilizzazione dell'art. 603-bis c.p. come leva giuridica centrale nel contrasto al caporalato quale piaga sociale che non rappresenta soltanto una violazione delle norme sul lavoro, ma una grave compressione della dignità della persona.